

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 44 del 22 Dicembre 2015

*Lo staff Tuttocamere.it  
ti augura*



## **1. REGISTRO DELLE IMPRESE - Gestione degli adempimenti di fine anno - Istanze di cancellazione e pagamento del diritto annuale**

Per quanto riguarda le società in genere non viene indicato dalla normativa un termine entro cui richiedere la cancellazione. Ma, ai fini del pagamento del diritto annuale, è necessario tener presente quanto segue.

**Non sarà richiesto il pagamento del diritto annuale per il 2016:**

**a) nel caso di società di persone**, se la cancellazione viene richiesta entro il **1° febbraio 2016** (in quanto il 30 gennaio 2016 cadrà di sabato) e viene indicato che il **piano di riparto** è stato presentato ai soci entro il 31 dicembre 2015, oppure

**b) nel caso di società di capitali e società cooperative**, se la richiesta di cancellazione viene presentata entro il **1° febbraio 2016** (in quanto il 30 gennaio 2016 cadrà di sabato) e il **bilancio finale di liquidazione** è stato chiuso entro il 31 dicembre 2015.

Per quanto riguarda **le imprese che sono in fase di cancellazione**, si ricorda, inoltre, che **non dovranno pagare il diritto annuale 2016:**

a) le **imprese individuali** che cessano l'attività con data non successiva al 31 dicembre 2015 e presentino domanda di cancellazione entro il **1° febbraio 2016** (in quanto il 30 gennaio 2016 cadrà di sabato);

b) le **società in liquidazione** che approvano il bilancio finale di liquidazione o il piano di riparto con data non successiva al 31 dicembre 2015 e presentino la domanda di cancellazione entro il **1° febbraio 2016** (in quanto il 30 gennaio 2016 cadrà di sabato);

c) le **società cooperative** che sono assoggettate al provvedimento che comporta lo scioglimento per atto dell'Autorità governativa (art. 2544-septiesdecies C.C.), con data non successiva al 31 dicembre 2015;

d) le **società di persone poste in scioglimento senza messa in liquidazione con contestuale istanza di cancellazione** con data atto non successiva al 31 dicembre 2015 e che presentino domanda di cancellazione entro il **1° febbraio 2016** (in quanto il 30 gennaio 2016 cadrà di sabato).

Per quanto riguarda infine l'esigenza di alcune imprese che determinati atti abbiano **efficacia con decorrenza da una certa data**, è consigliabile prendere contatto con la Camera di Commercio di competenza per concordare modalità e termini di presentazione.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento del diritto annuale clicca qui.](#)

## **2. OPERATORI CON L'ESTERO - Obbligo di convalida annuale del Numero Meccanografico entro il 31 dicembre 2015**

Le imprese operanti con l'estero in possesso del numero meccanografico (o "codice meccanografico") devono provvedere, **entro il 31 dicembre 2015**, alla **convalida del numero meccanografico** a suo tempo assegnato.

La convalida annuale può essere effettuata in due modalità:

- con un **modulo cartaceo**, reperibile presso la Camera di Commercio di competenza (lo stesso potrà essere inviato anche per posta, o tramite fax o e-mail, allegando la ricevuta di pagamento dei diritti e una copia del documento di riconoscimento del firmatario);

- in **modalità telematica**, compilando on-line un apposito modello firmato digitalmente attraverso il servizio Telemaco, collegandosi al sito [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it).

Per tale convalida è dovuto un diritto di segreteria di **euro 3,00** da pagarsi nelle modalità stabilite dalla Camera di Commercio di competenza.

Si ricorda che qualora la convalida non venga richiesta, dal 1° gennaio 2016 la posizione dell'impresa quale operatore abituale con l'estero **verrà considerata sospesa** e il numero meccanografico a suo tempo assegnato non potrà essere utilizzato.

Le imprese che non operano più con l'estero e che non intendono mantenere la propria posizione in ITALIANCOM tramite convalida annuale, sono invitate a chiedere la **cancellazione del Numero Meccanografico**.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

## **3. INTERESSI LEGALI - Dal 1° gennaio 2016 scendono dallo 0,5% allo 0,2%**

Con **decreto del 11 dicembre 2015**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2015, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo registrato, ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile - **a decorrere dal 1° gennaio 2016 - scende dallo 0,5% allo 0,2% in ragione d'anno.**

La novità ha naturalmente ripercussioni anche di carattere fiscale; cambieranno, infatti, ad esempio, gli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di **ravvedimento operoso**.

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi (compreso il diritto annuale) occorre, infatti, corrispondere, oltre alla prevista **sanzione ridotta**, anche **gli interessi moratori calcolati al tasso legale**, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Il nuovo saggio dello 0,2% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2016 e il giorno del versamento tardivo.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento del diritto annuale e per scaricare il testo del nuovo decreto clicca qui.](#)

#### **4. BOLLO VIRTUALE - Aggiornato il modello di dichiarazione dell'imposta e le specifiche tecniche per la trasmissione**

L'Agenzia delle Entrate, con il **provvedimento del 17 dicembre 2015, Prot. 2015/160709**, ha approvato il nuovo modello di dichiarazione dell'imposta di bollo dovuta in modo virtuale.

Con lo stesso provvedimento sono state approvate anche le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Il modello, che costituisce un aggiornamento di quello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 14 novembre 2014, prevede la possibilità di scomputare l'acconto effettivamente versato nell'anno di riferimento della dichiarazione sulle rate bimestrali e/o sull'acconto dovuto per l'anno successivo.

Oltre al frontespizio, il modello contiene:

- **quadro A** - "**Atti e documenti soggetti a imposta fissa**" per l'indicazione delle fattispecie per le quali è ammesso il pagamento in misura fissa;
- **quadro B** - "**Atti e documenti soggetti a imposta proporzionale**" per l'indicazione delle fattispecie per le quali è ammesso il pagamento in misura proporzionale;
- **quadro C** - "**Versamenti effettuati**" per l'indicazione dei dati dei versamenti effettuati in conformità alla liquidazione provvisoria per l'anno di riferimento della dichiarazione.

Il modello deve essere utilizzato:

- a) per la dichiarazione ai fini dell'imposta di bollo in modo virtuale relativa agli atti e documenti emessi nell'anno precedente, nonché, in caso di rinuncia, per il periodo compreso tra il 1° gennaio al giorno da cui ha effetto la rinuncia;
- b) per esprimere la volontà di rinunciare all'autorizzazione in luogo dell'apposita comunicazione scritta all'ufficio territoriale competente.

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento 2015/160709 delle relative istruzioni e specifiche tecniche clicca qui.](#)

#### **5. MAGAZZINI GENERALI - Approvata la nuova modulistica per la denuncia di inizio attività, modifica e cessazione**

Con la **Circolare n. 3684/C del 22 dicembre 2015**, il Ministero dello Sviluppo economico ha approvato la nuova modulistica che dovrà essere utilizzata per la **denuncia di inizio dell'attività, per la denuncia delle eventuali modifiche e per la denuncia di cessazione dell'attività relativa ai magazzini generali**.

Il nuovo modello riguarda, pertanto, l'intera vita della attività dei magazzini generali, sia in sede costitutiva, sia in sede modificativa sia in sede di cessazione dell'attività.

Con le modifiche della disciplina relativa ai magazzini generali, introdotte dall'art. 18 del D.Lgs. n. 147 del 2012, correttivo del D.Lgs. n. 59 del 2010 di recepimento della direttiva servizi, sono state dettate le **nuove regole per la presentazione delle istanze per l'avvio di una nuova attività, la modifica della stessa e la cessazione**, facendo ricorso all'istituto della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'art. 19 della legge 241 del 1990, con immediato avvio dell'attività.

La circolare, oltre ad illustrare i contenuti del nuovo modello, ricorda che la SCIA dovrà essere trasmessa allo Sportello Unico per le Attività produttive (SUAP) e al Ministero dello Sviluppo Economico, per il tramite del Registro delle imprese con la procedura telematica denominata “Comunicazione Unica”.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della circolare e del nuovo modello SCIA clicca qui.](#)

## **6. START-UP E PMI INNOVATIVE - On-line la relazione annuale al Parlamento**

È disponibile on-line, sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico, la “**Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della normativa a sostegno delle startup e delle PMI innovative**”. La relazione che presenta l'evoluzione dell'imprenditorialità innovativa a tre anni dalla conversione in legge del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012 (c.d. “Decreto Crescita 2.0”).

La presente relazione, giunta alla sua **seconda edizione**, intende:

- **presentare le evoluzioni normative** che hanno interessato la strategia del Governo a sostegno dell'ecosistema delle imprese innovative dal marzo del 2014 ad oggi (capitolo 1);
- **descrivere le dinamiche “demografiche”** di Startup innovative - focus principale di questa edizione -, Incubatori certificati e PMI innovative osservabili attraverso le sezioni dedicate del Registro delle Imprese (capitolo 2);
- **analizzare i primi effetti prodotti dagli strumenti di policy** che compongono lo “Startup Act” italiano (capitolo 3) e
- **illustrare le ulteriori iniziative a favore dell'ecosistema** introdotte successivamente al Decreto crescita 2.0 (capitolo 4).

La relazione ha l'obiettivo di dare massima consapevolezza e trasparenza sugli effetti delle policy, in modo da consentire un controllo diffuso sugli stessi e promuovere un dibattito pubblico fondato su elementi oggettivi.

La relazione è stata realizzata dalla Segreteria tecnica del Ministro dello Sviluppo Economico e dalla Divisione VII “PMI, startup innovative e reti di impresa” della Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le Piccole e Medie Imprese (DGPICPMI).

I contenuti sono stati condivisi con il “Comitato tecnico per il monitoraggio e la valutazione delle politiche a favore delle startup e delle PMI innovative” costituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico dal D.M. del 27 maggio 2015.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo della relazione annuale clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento delle Start-Up innovative e degli Incubatori certificati clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento delle PMI innovative clicca qui.](#)

## **7. APPRENDISTATO - Definiti gli standard formativi e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi**

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2015, il **Decreto 12 ottobre 2015**, recante “*Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*”.

Con questo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stati definiti gli **standard formativi ed i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato**. In particolare il decreto definisce, ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 81 del 2015, gli standard formativi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni e i criteri generali delle seguenti tipologie di apprendistato:

- **apprendistato per la qualifica e il diploma professionale**, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- **apprendistato di alta formazione e di ricerca**.

Ai fini dell'attivazione del contratto di apprendistato, l'istituzione formativa e il datore di lavoro devono **sottoscrivere un protocollo** secondo lo schema allegato al decreto stesso.

Con il presente decreto vengono, inoltre, stabiliti:

- i requisiti del datore di lavoro (art. 3);
- la durata dei contratti di apprendistato che non può essere di durata inferiore a sei mesi e la cui durata massima varia in relazione al tipo di diploma e di qualifica che si intende conseguire (art. 4);
- gli standard formativi, il piano formativo individuale e la formazione interna ed esterna (art. 5);
- i diritti e i doveri degli apprendisti (art. 6);
- la funzione tutoriale che è finalizzata a promuovere il successo formativo degli apprendisti (art. 7);
- la valutazione e certificazione delle competenze (art. 8).

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dovranno recepire, con propri atti, le disposizioni di cui al presente decreto.

Nelle more della scadenza di questo termine, le disposizioni del presente decreto trovano applicazione immediata e diretta, esclusivamente nell'ambito di apposite sperimentazioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale promosse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo accordo in Conferenza Stato-Regioni (art. 10, commi 1 e 2).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **8. ALBO GESTORI AMBIENTALI - Chiarimenti dal Comitato nazionale sul pagamento del diritto annuale dovuto per l'iscrizione semplificata**

Le imprese le quali richiedono l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, **con procedura semplificata**, ai sensi dell'articolo 16 del D.M. n. 120/2014, **non devono corredare la domanda d'iscrizione con l'attestazione del pagamento del diritto annuale**; tale attestazione viene richiesta dalle Sezioni regionali a seguito dell'avvenuta iscrizione sulla base del calcolo previsto dall'articolo 24, comma 4, dello stesso decreto. In assenza della presentazione di detta attestazione, il provvedimento d'iscrizione non viene notificato all'impresa e, pertanto, non è da ritenersi efficace.

E' questo il chiarimento che il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori ambientali ha fornito con la **Circolare n. 1041 del 9 dicembre 2015**.

Il Comitato nazionale dell'Albo Gestori ambientali torna sulle procedure di iscrizione, con riferimento ai diritti annuali dovuti per l'iscrizione con procedura semplificata, ai sensi dell'articolo 16 del D.M. n. 120/2014 e risponde ad alcune richieste delle Sezioni regionali dell'Albo sul corretto comportamento da tenere relativamente all'applicazione del diritto d'iscrizione dovuto dai soggetti che richiedono, per l'appunto, l'iscrizione all'Albo, con procedura semplificata.

Ricordiamo che l'**articolo 16, comma 3, lett. d) del D.M. n. 120/2014** (*Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali*) prevede che la domanda d'iscrizione sia corredata con l'*"attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria e del diritto annuale di iscrizione"*, mentre l'**art. 24, comma 4, secondo periodo**, dello stesso decreto dispone che, *"In sede di prima iscrizione o di variazione dell'iscrizione il pagamento del diritto corrisponde al rateo riferito al 31 dicembre relativamente ai mesi ricompresi dalla data d'iscrizione o di variazione di classe."*

Sulla questione, il Comitato nazionale ha osservato che una applicazione dell'art. 16 del D.M. n. 120/2014, che non tenga conto della disposizione di cui all'art. 24, comma 4 *"comporterebbe inevitabilmente un versamento da parte delle imprese in parte non dovuto, essendo l'esatto importo del rateo determinabile solamente all'atto della delibera d'iscrizione adottata dalla Sezione regionale competente."*

Pertanto, il Comitato nazionale ha ritenuto che le imprese che richiedono l'iscrizione all'Albo con procedura semplificata non debbano corredare la domanda d'iscrizione con l'**attestazione del pagamento** del diritto annuale.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

## **9. SISTRI - Il 31 dicembre 2015 termina il "regime transitorio" e cessa l'obbligo della tenuta dei registri e formulari per i soggetti obbligati all'iscrizione**

Il **31 dicembre 2015** cessa il regime transitorio del c.d. **"doppio binario"** durante il quale i nuovi obblighi "informatici" (impiego del sistema SISTRI) hanno convissuto con i tradizionali adempimenti "cartacei" (tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati, presentazione del MUD; adempimenti previsti dagli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006).

Ricordiamo che questo termine è stato fissato, da ultimo, dal comma 3, dell'articolo 9, della L. n. 11/2015, di conversione del D.L. n. 192/2014 (c.d. "Decreto Milleproroghe").

Pertanto, a decorrere **dal 1° gennaio 2016**, salvo ulteriori modifiche da parte del legislatore, i soggetti tenuti ad utilizzare SISTRI - imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi con più di 10 dipendenti - non dovranno più contemporaneamente utilizzare i registri di carico scarico cartacei ed i vecchi formulari di identificazione dei rifiuti.

Dalla stessa data scatteranno anche le sanzioni relative ad irregolarità nell'uso del **Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI** (art. 260-bis, dal comma 3 al 9, del D.Lgs. n. 152/2006).

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento del SISTRI clicca qui.](#)

## **10. RAEE - Pubblicate le istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati**

Il Gestore Servizi Energetici (GSE) informa che sono state pubblicate, sul proprio sito Internet, le "**Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati**", previste ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 49/2014, di attuazione della Direttiva 2012/19/UE, disciplina la gestione e lo smaltimento dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).

Nelle Istruzioni sono descritte le **modalità operative** a garanzia della totale gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici incentivati in Conto Energia e **si applicano** ai beneficiari del:

- I Conto Energia (D.M. 28 luglio 2005 e D.M. 6 febbraio 2006);
- II Conto Energia (D.M. 19 febbraio 2007);
- III Conto Energia (D.M. 6 agosto 2010);
- IV Conto Energia: gli impianti entrati in esercizio fino al 30 giugno 2012 e tutti gli impianti rientranti nel Titolo IV - impianti a concentrazione (D.M. 5 maggio 2011);
- V Conto Energia: gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative e impianti a concentrazione (D.M. 5 luglio 2012).

Il GSE informa che le presenti Istruzioni operative si riferiscono esclusivamente ai **RAEE provenienti da pannelli fotovoltaici che aderiscono ai meccanismi incentivanti del Conto Energia**. Pertanto, eventuali pannelli fotovoltaici installati in sezioni non incentivate non sono trattati nel presente documento.

Ai sensi dell'art. 4, lettera qq), del citato D.Lgs. n. 49/2014, sono definiti "**rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici**" i RAEE **provenienti dai nuclei domestici**, originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di **potenza nominale inferiore a 10 kW**. Tali pannelli vanno trasferiti ai "**Centri di Raccolta**", nel raggruppamento n. 4, come definito dall'Allegato 1 del D.M. n. 185/2007.

Tutti i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di **potenza nominale superiore o uguale a 10 kW** sono considerati, invece, "**RAEE professionali**".

LINK:

[Per scaricare il testo delle istruzioni clicca qui.](#)

## **11. PERITI ASSICURATIVI - La CONSAP disciplina le modalità di accesso all'attività peritale e la procedura sanzionatoria relativa all'applicazione delle sanzioni**

Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 ottobre 2015 **due provvedimenti** della Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (CONSAP), **entrambi datati 23 ottobre 2015**, riguardanti:

1) Regolamento concernente la disciplina dell'attività peritale di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni (Codice delle assicurazioni private - Titolo X - Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, Capo VI - Disciplina dell'attività peritale) (**Regolamento n. 1**);

2) Regolamento concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei periti assicurativi iscritti al Ruolo di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni (Codice delle assicurazioni private) (**Regolamento n. 2**).

Il **primo Regolamento**, che va a sostituire il Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008 (ora abrogato), disciplina le modalità di accesso all'«**attività peritale**» intesa come «*attività professionale volta all'accertamento ed alla stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti come indicato nell'art. 156 del Codice delle assicurazioni private*». E le modalità di svolgimento della stessa.

Il regolamento riporta anche la **nuova modulistica** da adottare per la domanda di iscrizione al Ruolo, per la domanda di cancellazione e di reinscrizione nel Ruolo e per la comunicazione di variazione dei dati informativi.

Il **secondo Regolamento** disciplina la **procedura sanzionatoria** relativa all'applicazione delle sanzioni in materia di illeciti disciplinari previsti dal Codice delle assicurazioni che siano commessi dai Periti assicurativi iscritti al Ruolo, nel rispetto del principio del giusto procedimento e del diritto di difesa dell'interessato.

Ai sensi dell'art. 329 del D.Lgs. n. 209/2005 (*Codice delle assicurazioni private*), i periti assicurativi che, nell'esercizio della loro attività, violino le norme del Codice stesso, dei vigenti Regolamenti in materia e di altre disposizioni generali o particolari impartite da CONSAP, sono puniti, in base alla gravità dell'infrazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni:

- **richiamo**, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, disposto per fatti di lieve manchevolezza;
- **censura**, disposta per fatti di particolare gravità e
- **radiazione**, disposta per fatti di eccezionale gravità e determinante l'immediata cancellazione dal Ruolo.

Entrambi i regolamenti sono **in vigore dal 16 dicembre 2015**.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo dei due provvedimenti clicca qui.](#)

## **12. SPID - Accreditati i primi tre gestori di identità digitale**

L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha concluso le procedure di accreditamento dei primi gestori di identità digitale SPID: **InfoCert S.p.a**, **Poste Italiane S.p.a** e **Telecom Italia Trust Technologies Srl**, rispondendo alle caratteristiche definite dalla normativa, sono le prime tre aziende accreditate.

**Da gennaio 2016**, dopo aver sottoscritto apposita convenzione ed essere stati inseriti da AgID nel **registro dei gestori di identità digitale** potranno iniziare la propria attività di erogazione delle credenziali ai cittadini e alle imprese che lo richiederanno.

AgID e il Garante per la Privacy svolgeranno, in piena sinergia, le attività di vigilanza sul loro operato.

In concomitanza con l'avvio delle attività da parte dei gestori di identità digitale saranno **oltre 300 i servizi online** della Pubblica Amministrazione accessibili tramite il Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale (SPID) erogati da 6 Regioni (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Toscana), dall'Agenzia delle Entrate, dall'INAIL, dall'INPS e dal Comune di Firenze dando il via ad un percorso che entro 24 mesi porterà tutta la Pubblica Amministrazione ad aderire al sistema.

SPID è il nuovo sistema di login che permetterà a cittadini e imprese di **accedere con un'unica identità digitale a tutti i servizi online di Pubbliche Amministrazioni e imprese aderenti**.

L'identità SPID viene rilasciata dai Gestori di Identità Digitale (*Identity Provider*), soggetti privati accreditati da AgID che, nel rispetto delle regole emesse dall'Agenzia, forniscono le identità digitali e gestiscono l'autenticazione degli utenti.

Per ottenere un'identità SPID l'utente deve farne richiesta al gestore, il quale, dopo aver verificato i dati del richiedente, emette l'identità digitale rilasciando le credenziali all'utente.

Il cittadino può scegliere il gestore di identità digitale che preferisce. Attualmente i gestori di identità digitale sono quelli indicati sopra.

Nel comunicato stampa, AgID comunica, inoltre, che dal 15 settembre 2015, data di apertura della fase di accreditamento, ha ricevuto **quattro richieste di accreditamento** da parte di aziende candidate a diventare gestori di identità SPID. Ad oggi sono stati accreditati i primi tre soggetti che hanno inviato i documenti richiesti e che nelle prossime settimane continuerà lo studio della documentazione inviata dal quarto richiedente e quella di qualsiasi altro soggetto che - nel rispetto delle regole tecniche - vorrà farne domanda.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa di AgID clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

## **13. REGISTRO DEGLI INFORTUNI - Abrogato a decorrere dal 23 dicembre 2015 in anticipo sulla istituzione del SINP**

Secondo quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 21 del D.Lgs. n. 151 del 14 settembre 2015 (c.d. "decreto semplificazioni"), attuativo del Jobs Act, a decorrere **dal 23 dicembre 2015** (ossia "dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto") **cessa l'obbligo della tenuta del registro degli infortuni**. Ovviamente, il registro infortuni dovrà essere, comunque, **conservato per almeno quattro anni** dall'ultima registrazione e, se non usato, dalla data di vidimazione.

L'abolizione è la conseguenza della introduzione, a norma dell'art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 151/2015, della **modalità telematica per la gestione anche degli infortuni**. Infatti, secondo quanto stabilito da tale articolo "Tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro, collocamento mirato, tutela delle condizioni di lavoro, incentivi, politiche attive e formazione professionale, ivi compreso il nulla osta al lavoro subordinato per cittadini extracomunitari nel settore dello spettacolo, **si effettuano esclusivamente in via telematica** ...".

La riforma della sicurezza sul lavoro, operata dal D.Lgs. n. 81/2008 ha previsto l'abrogazione delle disposizioni relative al registro infortuni. Tuttavia, dette disposizioni si sarebbero dovute rendere operative soltanto **a seguito dell'istituzione del Sistema Informativo Nazionale della Prevenzione (SINP)**, la cui operatività risultava essere subordinata all'emanazione di un decreto interministeriale, a tutt'oggi non ancora emanato. Tuttavia, considerato che i tempi di emanazione del decreto SINP risultano oltremodo lunghi, al fine di eliminare fin da subito un adempimento ormai ritenuto inutile, il D.Lgs. n. 151/2015, oltre a scindere definitivamente il legame fra registro infortuni ed emanazione del decreto SINP, ha provveduto direttamente a decretare la fine dell'obbligo della tenuta del registro degli infortuni, anticipandolo all'emanazione del decreto istitutivo del SINP, previsto dall'art. 8, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008.

Di conseguenza, a decorrere dal 24 dicembre 2015, non risulterà più applicabile la sanzione amministrativa da euro 2.580,00 ad euro 15.490,00, prevista dall'art. 89, comma 3, del D.Lgs. n. 626/1994, che punisce il datore di lavoro e il dirigente, in caso di mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni.

Di contro sarà, invece, sanzionata la **mancata comunicazione telematica degli infortuni** con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro, con riferimento agli **infortuni superiori ai tre giorni**. Resta, inoltre, ancora legata all'attuazione del SINP la sanzione da 548,00 a 1.972,80 euro per la **mancata comunicazione degli infortuni superiori ad un giorno**.

Lo stesso D.Lgs. n. 151/2015, sempre all'art. 21, ha anche introdotto alcune modificazioni alle modalità di denuncia degli infortuni e delle malattie professionali nell'industria, modificando il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al D.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i..

A far data **dal 22 marzo 2016** (180 giorni successivi alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 151/2015), è stato previsto che qualunque medico, il quale presti la prima assistenza ad un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale, sia obbligato a rilasciare il certificato di malattia professionale ai fini degli obblighi di denuncia, **trasmettendolo esclusivamente per via telematica all'INAIL** (art. 21, comma 3, D.Lgs. n. 151/2015).

#### **14. CARTELLE DI PAGAMENTO - Dal 1° giugno 2016 la notifica ad imprese e professionisti avverrà esclusivamente a mezzo PEC**

Nel caso di **imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi**, la notifica della cartella di pagamento dovrà avvenire **esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC)**, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), con le modalità fissate dal D.P.R. n. 68/2005.

All'Agente della riscossione e' consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi.

Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario **non risulta valido e attivo**, la notificazione dovrà eseguirsi, mediante **deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio** e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione.

Lo stesso procedimento dovrà essere seguito anche nel caso la casella di posta elettronica **risulti satura** anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio.

Nei confronti delle **persone fisiche intestatarie di una casella PEC**, la notifica potrà avvenire esclusivamente con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'Agente della riscossione all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del D.Lgs. n. 82/2005, **soltanto nel caso di espressa richiesta del contribuente stesso**.

A stabilirlo è il **secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973** (*“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”*) come sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, recante *“Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23”*.

La norma ha lo scopo di *“potenziare la diffusione dell'utilizzo della posta elettronica certificata nell'ambito delle procedure di notifica, nell'ottica del massimo efficientamento operativo, della riduzione dei costi amministrativi e della tempestiva conoscibilità degli atti da parte del contribuente”*.

Per assicurare alle Camere di Commercio i tempi tecnici necessari per l'adeguamento alle nuove previsioni, le nuove disposizioni si applicheranno alle notifiche effettuate **a decorrere dal 1° giugno 2016**.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

## **15. Dall’Agenzia delle Entrate la prima App fiscale per dispositivi mobili**

Con un comunicato stampa del 21 dicembre 2015, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che è disponibile la **prima App del Fisco per dispositivi mobili**.

Chi possiede un dispositivo dotato di uno qualunque dei sistemi operativi sviluppati da Apple (IOS), Google (Android) e Microsoft (Windows Phone) potrà scaricare l’App del Fisco.

Scaricando l’applicazione dell’Agenzia delle Entrate, i cittadini potranno **accedere a una serie di servizi ad hoc direttamente sul proprio smartphone o tablet**.

Per permettere a tutti di prendere confidenza col nuovo strumento, sul **canale YouTube dell’Agenzia**, è inoltre pubblicato un video tutorial che spiega in modo semplice e veloce come funziona in pratica la nuova App.

La nuova applicazione fornisce sia **servizi ad accesso libero** sia **servizi per gli utenti registrati** ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (*Fisconline* ed *Entratel*).

Ecco alcune delle funzionalità attive già da ora:

- *Richiesta web-ticket per i servizi forniti agli sportelli degli uffici territoriali;*
- *Visualizzazione dello stato della coda dell’ufficio di interesse;*
- *Richiesta del codice Pin per Fisconline (il canale rivolto alle persone fisiche) e richiesta di Preiscrizione per Entratel (il canale riservato a intermediari, pubbliche amministrazioni e persone giuridiche);*
- *Consultazione del Cassetto fiscale, in cui sono presenti molte informazioni tra cui le dichiarazioni fiscali;*
- *Ricerca delle ricevute;*
- *Scelta dell’utenza di lavoro;*
- *Cambio password;*
- *Recupero password iniziale.*

Dopo la prima fase di lancio, l’App verrà gradualmente arricchita di nuove funzionalità e contenuti, in modo da offrire ai cittadini sempre maggiori possibilità di ricevere servizi efficienti, online e in tempo reale.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al canale YouTube dell’Agenzia clicca qui.](#)

## **RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE** **REPUBBLICA ITALIANA** **(DAL 14 AL 22 DICEMBRE 2015)**

**1) Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto 11 dicembre 2015:** Modifica del saggio di interesse legale. (Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 Dicembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**2) Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.P.A. - Provvedimento 23 ottobre 2015:** Regolamento concernente la disciplina dell’attività peritale di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni (Codice delle assicurazioni private - Titolo X - Assicurazione obbligatoria per i veicoli a

motore e i natanti, Capo VI - Disciplina dell'attività peritale). (Regolamento n. 1). (Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 Dicembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento clicca qui.](#)

**3) Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.P.A. - Provvedimento 23 ottobre 2015:** Regolamento concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei periti assicurativi iscritti al Ruolo di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni (Codice delle assicurazioni private). (Regolamento n. 2). (Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 Dicembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento clicca qui.](#)

**4) Agenzia delle Entrate - Comunicato:** Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI - Art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314. (Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 Dicembre 2015 - Supplemento Ordinario n. 66).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

**5) Legge 16 novembre 2015, n. 199:** Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011. (15G00215). (Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 Dicembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

**6) Ministero dell'Interno - Decreto 3 dicembre 2015:** Anticipazione delle somme da destinare ai comuni in stato di dissesto finanziario. (Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 Dicembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**7) Decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201:** Regolamento recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'articolo 698 del codice della navigazione. (Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 Dicembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**8) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 4 dicembre 2015:** Determinazione della misura del contributo a carico delle imprese per l'accesso allo strumento di garanzia previsto dai bandi in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo, di cui ai decreti del 15 ottobre 2014. (Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 Dicembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**9) Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare 4 dicembre 2015, n. 94947:** Intervento del fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni e le altre amministrazioni pubbliche, di cui al decreto 1° aprile 2015. (Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 Dicembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

**10) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 1 dicembre 2015, n. 203:** Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone. (Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 Dicembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**11) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto 12 ottobre 2015:** Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. (Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 Dicembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**12) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 9 settembre 2015:** Disposizioni per il definitivo completamento dei programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, al decreto 21 dicembre 1994 e alla delibera Cipe 23 aprile 1997. (Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 Dicembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**13) Decreto Legislativo 4 dicembre 2015, n. 204:** Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. (Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 Dicembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**14) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 1 dicembre 2015:** Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. (Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 Dicembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE** **UNIONE EUROPEA** **(DAL 14 AL 22 DICEMBRE 2015)**

**1) Direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio dell' 8 dicembre 2015,** recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 332/1 del 18 dicembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

**2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 della Commissione del 15 dicembre 2015,** recante talune modalità di applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2012. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 332/19 del 18 dicembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

**3) Regolamento (UE) 2015/2406 della Commissione del 18 dicembre 2015,** che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 1. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 333/97 del 19 dicembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)